

**APPELLO ROMA
12 DICEMBRE 1988****PRESIDENTE:** VALENTE**ESTENSORE:** MARCHESE**PARTI:** ED. LA REPUBBLICA E ALTRI
(*Avv. Ripa di Meana*)VILARDI
(*Avv. D'Inzillo*)

**Responsabilità civile • Editore •
Reato commesso dal giornalista •
Danno non patrimoniale •
Obbligo al risarcimento • Non
sussiste.**

Poiché il danno non patrimoniale è risarcibile solo se il fatto causativo costituisce reato è evidente che non si può affermare la responsabilità dell'editore, il quale è solo civilmente responsabile per il fatto del giornalista, perché allo stesso nessun reato può essere ascritto.

Con atto di citazione notificato il 15 febbraio 1985 l'avv. Pasquale Vilardi, a seguito della pubblicazione sul quotidiano « La Repubblica », di un articolo dal titolo « Mafia ed estorsioni, arresti nella Brescia-bene », convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l'articolista Franco Vernice, la S.p.A. Editoriale La Repubblica ed il Dott. Eugenio Scalfari, quale direttore responsabile del quotidiano, assumendo che detto articolo aveva contenuto denigratorio e chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, indicato in una somma da valutarsi in via equitativa e comunque non inferiore a L. 500.000.000, con rivalutazione ed interessi.

Si costituirono i convenuti contestando la fondatezza della domanda e rilevando che l'articolo in questione aveva riportato fatti veri, riferiti ad un episodio di cronaca avvenuto il 26 settembre 1984 (arresto dell'avv. Vilardi su ordine

di cattura del Sost. Proc. della Repubblica di Brescia con l'imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso e compartecipazione in due tentativi di estorsione), ampiamente diffuso dalle notizie di agenzia e dalla stampa locale e nazionale, che le espressioni ed il linguaggio utilizzato rientravano nello stile giornalistico e costituivano perciò legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica tutelato dalla costituzione e che comunque non sussisteva il nesso di causalità tra la pubblicazione dell'articolo ed il preteso danno.

Esaurita l'istruttoria, il tribunale adito, con sentenza 30 giugno/19 novembre 1986, condannò i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attore ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di L. 30.000.000 comprensiva di svalutazione ed interessi.

Avverso tale decisione, con atto notificato il 2 aprile 1987, hanno proposto appello la S.p.A. Editoriale La Repubblica, lo Scalfari ed il Vilardi illustrando i motivi che saranno appresso esaminati e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda.

Si è costituito l'appellato contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

La causa è stata quindi rimessa al Collegio che, all'udienza di discussione, si è riservata la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono che erroneamente il tribunale ha ritenuto la non veridicità dei fatti riferiti nell'articolo in questione.

La censura è infondata.

Il giornalista, invero, dopo aver riferito la circostanza dell'arresto, su ordine di cattura del sostituto procuratore della Repubblica di Brescia, per « associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione » di un gruppo di persone, fra cui « un avvocato, ex poliziotto ed ex capo di gabinetto del questore di Brescia all'epoca della strage di piazza della Loggia », precisa: « l'ex poliziotto coinvolto nella vicenda si chiama, invece, Pasquale Vilardi. Anni fa, fino al 1974, l'anno della strage, Vilardi era il braccio destro del questore di Brescia. Poi, lasciata la polizia, Vilardi si riciclò come

vicedirettore amministrativo dell'ospedale, esibendo, pare, qualche sponsorizzazione politica. Tempo fa, però, Vilardi ha detto basta anche con l'ospedale: si è messo in proprio, ha rispolverato una vecchia laurea in giurisprudenza ed ha aperto uno studio legale ».

Ciò premesso, non v'è dubbio che la cronaca anzidetta contiene alcuni fatti non veri, o, comunque, inesattezze, diretti a porre in cattiva luce la figura morale e professionale dell'avvocato Vilardi là dove si afferma che quest'ultimo è stato capo di gabinetto e braccio destro del questore di Brescia fino al 1974, l'anno della strage (il Vilardi, invece, dal settembre del 1973 al gennaio del 1975, si trovava in aspettativa per malattia e perciò, pur conservando la sua qualifica di funzionario di polizia, non avrebbe mai potuto esplicitare le funzioni di capo di gabinetto e tanto meno poteva essere il braccio destro del questore di Brescia). Altra inesattezza è contenuta nella frase « si riciclò come vice direttore amministrativo dell'ospedale esibendo, pare, qualche sponsorizzazione poli-

* Si è riportato praticamente testualmente il principio di diritto annunciato nella sentenza al fine di evidenziare i gravi errori che la inficiano.

In primo luogo va segnalato che l'affermazione è sprovvista di supporto argomentativo e poggia sull'apodittico « è evidente ». Con ciò si cancella un pur ricco dibattito (che risale però a più di quarant'anni fa) sulla responsabilità della persona giuridica per i danni non patrimoniali causati dal dipendente. La soluzione affermativa, da lungo tempo accolta dalla Suprema Corte (v. Cass., Sez. Un., 14 aprile 1943, n. 869 nonché l'ampia rassegna e disamina in G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 518 ss.) poggia in buona sostanza sulla considerazione che la responsabilità vicaria sorge per tutto il danno causato, senza che possa distinguersi fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (seguendo il principio della Corte d'Appello si potrebbe sostenere che mentre il proprietario persona fisica non conducente dell'autovettura risponde con l'autore dell'ipotetico omicidio colposo, il proprietario persona giuridica sarebbe immune dai danni non patrimoniali).

Ma oltre alla copiosa giurisprudenza (basti solo vedere, in identica fattispecie le decisioni Trib. Roma 23 maggio 1988 e 24 gennaio 1989, in questa *Rivista*, 1989, 919 e 930) e al buon senso soccorre, nel caso di specie, l'espresso dettato normativo dell'art. 11 della legge sulla stampa in forza del quale l'editore e il proprietario sono responsabili *in solido* con l'autore del reato; e non si comprende come si possa scindere tale solidarietà a seconda delle voci di danno. E quanto all'estensione soggettiva della responsabilità ex art. 185 c.p. si v., esattamente in termini, Cass. 30 giugno 1984, Bonomi, in *Cass. pen.*, 1985, 1617.

È vero che *quandoquidam bonus dormitat Homerus*; ma non si dubita che la Cassazione farà suonare la sveglia.

V.Z.Z.

tica » (il Vilardi, invece, è stato assunto presso gli Ospedali civili di Brescia a seguito di pubblico concorso) ed infine là dove si precisa: « il Vilardi ha detto basta anche con l'ospedale (non si è trattato di dimissioni volontarie, essendo stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età): si è messo in proprio, ha rispolverato una vecchia laurea in giurisprudenza ed ha aperto uno studio legale » (come se la laurea in giurisprudenza non costituisse titolo anche per la partecipazione al concorso per funzionario di polizia ed al concorso per funzionario amministrativo dell'ospedale).

Con il secondo motivo, gli appellanti sostengono che erroneamente il tribunale ha ritenuto che l'articolo contenesse « velate insinuazioni » e che potesse conferire « una particolare luce sospetta alla attività del Vilardi ».

Anche questa censura è infondata.

Non v'è dubbio invero che le espressioni « si ricicli », « esibendo, pare, qualche sponsorizzazione politica », « ha rispolverato una vecchia laurea », nonché l'accostamento alla strage di piazza della Loggia, se si valutano non isolatamente, ma nel contesto di tutto l'articolo, vanno ben al di là di un corretto uso del linguaggio giornalistico (il quale deve essere soprattutto obiettivo) e denotano un chiaro intento denigratorio che sfocia nella vera e propria diffamazione.

Con il terzo motivo, inoltre, gli appellanti deducono che il primo giudice, dopo aver esattamente escluso qualsiasi danno patrimoniale diretto per assoluta carenza di prova sul punto e per l'impossibilità del ricorso alla liquidazione in via equitativa, ha invece erroneamente ritenuto di poter liquidare un danno patrimoniale indiretto, senza tener conto che tale danno, per essere risarcibile, doveva pur sempre trovarsi in rapporto di causalità immediata e diretta con il fatto (pubblicazione dell'articolo) ad essi ascritto.

La censura è fondata.

Ed invero risulta in atti che l'avv. Vilardi è stato tratto in arresto con l'imputazione di « associazione a delinquere di stampo mafioso e concorso in estorsione » e che buona parte della stampa locale e nazionale ha dato un particolare risalto a tale vicenda giudiziaria, la quale, peraltro, non si è ancora conclusa,

essendo stato l'avv. Vilardi rinviato a giudizio dal Tribunale di Brescia. È perciò evidente che, dovendosi identificare la causa (o la concausa) dell'evento dannoso in base al criterio dell'adeguatezza, nessuna rilevanza può essere attribuita alla pubblicazione dell'articolo in questione perché non v'è dubbio che il danno lamentato dall'appellato, data la gravità delle infamanti accuse mossegli dall'autorità giudiziaria, il suo clamoroso arresto ed il risalto dato dalla stampa alla vicenda, si sarebbe ugualmente verificato, in tutta la sua interezza, anche senza la pubblicazione dell'articolo in parola, la quale perciò non può essere assunta neppure a concausa dell'evento.

Con il quarto motivo gli appellanti deducono che non sussistevano le condizioni per la liquidazione del danno non patrimoniale sia perché mancava l'accertamento, in sede penale, di un reato, sia perché il direttore del quotidiano può rispondere solo se fosse ritenuto responsabile per fatto proprio o concorrente nel fatto illecito altrui, sia perché, quanto all'editore era da escludere ogni e qualsiasi collegamento con un fatto-reato come fonte della pretesa risarcitoria.

Le censure sono solo in parte fondate.

Ed invero, poiché il danno non patrimoniale è risarcibile solo se il fatto causativo costituisce reato, è evidente che non si può affermare la responsabilità dell'editore, il quale è solo civilmente responsabile, perché allo stesso nessun reato può essere ascritto.

Deve invece affermarsi la responsabilità del giornalista in quanto non v'è dubbio che il fatto ascrittogli, per tutte le considerazioni già svolte, integra gli estremi del delitto di diffamazione a mezzo stampa e tale accertamento non è precluso al giudice civile ove il reato sia estinto per una qualsiasi causa ovvero l'esercizio dell'azione penale, come nel caso in esame, sia impedito dalla mancata presentazione della necessaria querela.

Lo stesso è a dire per il direttore del quotidiano, avendo egli l'obbligo, penalmente sanzionato anche a titolo di colpa (art. 57 cod. pen.), di esercitare il controllo su tutto quanto viene pubblicato e di esplicitare un'attività positiva di vigilanza e di scelta degli scritti da pubblicare, anche al fine di impedire la

commissione di illeciti. E ciò in applicazione del principio in base al quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Peraltro a differenza di quanto è stato precisato per il danno patrimoniale, non vi possono essere dubbi in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità in quanto il danno non patrimoniale costituisce la *pecunia doloris* che discende direttamente dalla commissione del reato e colpisce la persona offesa dallo stesso.

Con il quinto motivo, infine gli appellanti lamentano che il Tribunale ha provveduto alla quantificazione dei danni senza alcun valido parametro, limitandosi ad affermare che l'attore era molto stimato in città ed aveva da alcuni anni intrapreso l'attività di procuratore legale di un certo livello, ma senza tenere conto che i fatti verificatisi (incriminazione ed arresto) avevano ormai posto nel nulla detti parametri.

La censura attiene evidentemente al danno patrimoniale e perciò resta assorbita dal fatto che, per le ragioni esposte, questa Corte non ritiene di poter liquidare tale danno per l'insussistenza del rapporto di causalità con la pubblicazione dell'articolo in questione.

Per tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione e, per conseguenza, in parziale riforma della decisione impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta nei confronti della S.p.A. Editoriale La Repubblica, mentre il Vernice e lo Scalfari devono essere condannati in solido al pagamento, in favore del Vilardi, della minor somma di L. 15.000.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. E poiché il risarcimento è un debito tipicamente di valore, detta somma, rivalutata sulla base dei notori indici Istat, si concreta in L. 16.500.000, sulle quali decorrono gli interessi legali dalla data della pronuncia di primo grado al saldo.

Quanto alle spese processuali, relative ad entrambi i gradi del giudizio, nei rapporti tra la S.p.A. Editoriale La Repubblica ed il Vilardi, sussistono giusti motivi per compensare dette spese integralmente fra le parti.

Invece nei rapporti tra il Vilardi da una parte ed il Vernice e lo Scalfari dall'altra, le stesse vanno compensate nella

misura di un quarto e per il resto, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe professionali in vigore, vanno poste a carico dei soccombenti.

P.Q.M. — La Corte d'Appello di Roma, Sez. I civ., definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con atto del 2 aprile 1987, dalla S.p.A. Editoriale La Repubblica, nonché da Scalfari Eugenio e Vernice Franco, avverso la sentenza 30 giugno/19 novembre 1986 del Tribunale di Roma, emessa anche nei confronti di Vilardi Pasquale e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:

1) rigetta la domanda proposta dal Vilardi nei confronti della S.p.A. Editoriale La Repubblica con l'atto di citazione del 15 febbraio 1985 e dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;

2) condanna il Vernice e lo Scalfari, in solido, al pagamento, in favore del Vilardi, della somma di L. 16.500.000, con gli interessi legali decorrenti dalla pronuncia di primo grado al saldo, dichiarando compensato fra gli stessi un quarto delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio e condannando i predetti Vernice e Scalfari alla rifusione, in favore del Vilardi, dei residui tre quarti di dette spese che si liquidano, per l'intero, quanto al primo grado, in complessive L. 2.558.000, ivi comprese L. 678.000 per diritti e L. 1.800.000 per onorari, e, quanto a questo secondo grado, in complessive L. 2.200.000, ivi comprese L. 356.600 per diritti e L. 1.800.000 per onorari.